
A tutti gli assistiti

Circolare n° 4/2016

Oggetto:

- Gestione separata Inps: fissate le aliquote contributive per il 2016
- Artigiani e commercianti: stabilite le aliquote contributive per l'anno 2016
- Accertamenti del fisco anche per “donazioni” o “prestiti” tra familiari (se non documentate)

Gestione separata Inps: fissate le aliquote contributive per il 2016

INPS, Circolare 29 gennaio 2016, n. 13

L'INPS, con la circolare n. 13 del 29 gennaio 2016, ha comunicato le nuove aliquote contributive da applicare ai soggetti iscritti alla Gestione Separata a seguito delle variazioni intervenute con la legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) e con il Jobs Act. Pertanto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l'anno 2016, sono complessivamente fissate come segue:

Liberi professionisti:

- *Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 27,72% (27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva);*
- *Soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie: 24,00%.*

Collaboratori e figure assimilate:

- *Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 31,72% (31,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva);*
- *Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 24,00%.*

Sono stati, inoltre, fissati, per l'anno 2016, il **massimale ed il minimale** nelle seguenti misure:

- il massimale di reddito è pari a euro 100.324,00;
- il minimale di reddito è pari a euro 15.548,00.

Artigiani e commercianti:

Per quanto riguarda i termini e le modalità di versamento, l'INPS ricorda che per il 2016 i contributi devono essere versati, telematicamente, mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

- **16 maggio 2016, 22 agosto 2016, 16 novembre 2016 e 16 febbraio 2017**, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- **entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi** delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2015, primo acconto 2016 e secondo acconto 2016.

Accertamenti del fisco anche per “donazioni” o “prestiti” tra familiari (se non documentate)

Negli ultimi tempi si stanno susseguendo diverse sentenze della Corte di Cassazione che condannano la mancata documentazione di donazioni e prestiti tra parenti.

In pratica, i contribuenti che effettuano acquisti con i fondi messi a loro disposizione da genitori o altri familiari o amici, rischiano di subire un accertamento “da redditometro” se non sono in grado di documentare la provenienza dei fondi e la loro natura.

In generale quindi, il contribuente, per sconfessare le ragioni del Fisco, può sempre dimostrare che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, ma è necessaria idonea documentazione. Laddove l'incremento patrimoniale sia la conseguenza di un atto di liberalità o di un prestito (magari infruttifero), la prova a favore del contribuente, sostiene la Corte di Cassazione, "deve essere documentale e la motivazione della pronuncia giurisdizionale deve fare preciso riferimento ai documenti che la sorreggono ed al relativo contenuto".

In tutti i frequenti casi in cui tra genitori e figli (o comunque tra familiari e amici) si pongano in essere operazioni finanziarie (donazioni e/o prestiti) è quindi di fondamentale importanza documentarle al meglio, attribuendo agli atti anche una "data certa".

Roma, 09 marzo 2015

TeS